



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA

[tel: 0964 863213 // p.e.c.: cp-roccellaionica@pec.mit.gov.it // mail: ucroccellaionica@mit.gov.it]

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica

- VISTA: la scheda n. 8548 del 30.10.2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, trasmessa con nota prot. n. 20020 in pari data, relativa al dissesto statico del pontile ubicato presso il litorale del Comune di Siderno (RC) determinato presumibilmente dalle mareggiate che hanno interessato la costa nel corso degli ultimi giorni;
- VISTA: la propria Ordinanza 40/2018 datata 40/2018 del 06.11.2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RAVVISATA: la necessità di interdire all'accesso veicolare e pedonale nonché all'ormeggio di navi il summenzionato pontile sino al ripristino della piena agibilità dello stesso, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

che il pontile di attracco di Siderno Marina (RC), a seguito delle mareggiate verificatesi negli anni passati, è stato interessato da diversi cedimenti strutturali, e pertanto in evidente stato precario.

ORDINA

Art. 1 - Disposizioni preliminari

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di agibilità, il pontile di attracco di Siderno Marina, è interdetto alla sosta ed al transito veicolare e pedonale nonché all'ormeggio di navi e/o unità in genere.

Inoltre, è vietata la navigazione a tutte le unità le quali dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 50 metri dal pontile.

Art. 2 - Derghe

Sono esentati dell'obbligo di cui al precedente articolo i mezzi e le maestranze incaricate, previa autorizzazione degli organi preposti, al ripristino delle condizioni di sicurezza del pontile di attracco, nonché il personale della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio e quello adibito ad un pubblico servizio che abbia necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 - Sanzioni

I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero diversa e più grave fattispecie sanzionatoria amministrativa, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione. I contravventori saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni a cose e/o persone che possano derivare dalla eventuale trasgressione.

Art. 4 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga il provvedimento n. 40/2018 del 06.11.2018 citato in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica>

Roccella Jonica, 29.07.2022

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Tommaso D'ARPINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

TOMMASO D'ARPINO

T.V. (CP)

In Data/On Date:

venerdì 29 luglio 2022 13:00:04